



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PAGANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2020

Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

ONOREVOLI SENATORI. – La gestione della drammatica emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato un profondo squilibrio tra Governo e Parlamento.

Prima con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) e, successivamente, con i decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) e 16 maggio 2020, n. 33 (in attesa di conversione), infatti, è stato creato un inedito paradigma istituzionale di gestione dell'emergenza sanitaria nell'ambito del quale sono stati attribuiti all'Esecutivo e, in particolare, al Presidente del Consiglio dei ministri estesi poteri amministrativi di limitazione di diritti e libertà costituzionali attuati principalmente mediante lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM).

Come noto, i cosiddetti DPCM sono atti amministrativi che affidano al Presidente del Consiglio dei ministri un ampio margine di discrezionalità e che sfuggono completamente al controllo parlamentare preventivo e successivo. Al contrario dei decreti-legge, inoltre, i decreti del Presidente del Consiglio non sono atti collegiali, non sono emanati dal Presidente della Repubblica e non sono suscettibili di essere sindacati dalla Corte costituzionale.

In vista dell'attuazione delle fasi successive alla cosiddetta « fase 1 » dell'emergenza sanitaria, appare necessario che il Parlamento riacquisti il proprio ineliminabile ruolo di controllo e di indirizzo sull'operato del Governo che la Costituzione espressamente gli affida.

A tal fine, l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale con compiti consultivi consente di conciliare il necessario esercizio della funzione di controllo e indirizzo affidata alle Camere con la necessaria tempestività e flessibilità del controllo medesimo in una situazione contingente di carattere ancora emergenziale. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), e, più in generale, gli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 sono trasmessi alle Camere ai fini del rilascio, entro un brevissimo termine perentorio, di un parere vincolante da parte della istituenda Commissione, proporzionalmente rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari. Decorso il termine (pari a otto giorni) entro cui la Commissione ha l'onere di pronunciarsi, s'intende tacitamente rilasciato parere positivo al suddetto schema di decreto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e composizione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi.

3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza.

4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei vicepresidenti e dei segretari, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

Art. 2.

(Compiti)

1. La Commissione esprime pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo aventi

ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di otto giorni dalla trasmissione alle Camere dello schema di decreto, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere positivo allo schema di decreto medesimo.

3. Prima di deliberare sulla proposta del parere vincolante, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'espressione del parere medesimo. Il presidente della Commissione dispone le opportune misure per garantire tempi di esame delle proposte di parere compatibili con il termine di cui al comma 2. Ove necessario, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, richiede l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato.

4. La Commissione può in ogni caso svolgere attività conoscitiva sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

5. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti.